

## Statuto della Fondazione di religione “Centro Unitario per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese” (C.U.M.)

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente del 19-22 settembre 1988 decise la costituzione del Centro Unitario per la cooperazione missionaria tra le Chiese (CUM) (Cf. Notiziario C.E.I. 1988, comunicato dei lavori del Consiglio Permanente, pp. 135-136).*

*Precedentemente, in risposta alla “Fidei donum”, erano stati istituiti due organismi, il Centro ecclesiale italiano per l’America Latina (CEIAL) e il Centro ecclesiale italiano per l’Africa e l’Asia (CEIAS) che provvedevano alla preparazione e all’assistenza dei sacerdoti che venivano inviati in America Latina, in Africa e in Asia. Il CEIAL era stato costituito ufficialmente dalla Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana il 4 dicembre 1962 (cf. Dei Agricoltura, gennaio 1963, p. 9), mentre il CEIAS era stato costituito dalla Commissione Episcopale per la cooperazione missionaria tra le Chiese il 21 gennaio 1975, come risulta dai verbali della stessa.*

*L’esperienza storica delle attività dei due organismi ha fatto maturare la necessità della loro riunificazione – sotto una più diretta responsabilità della Conferenza Episcopale Italiana – nell’unico Ente del CUM, con sede nel seminario per l’America Latina a Verona, avente per compito la formazione, la promozione e l’accompagnamento del personale missionario italiano (cf. Notiziario C.E.I. 1988, pp. 134-135 e pp. 203-208).*

*Il CUM ebbe il suo inizio ufficiale nel contesto del primo Convegno Missionario Nazionale (Verona, 12-15 settembre 1990).*

*Trascorso il periodo di sperimentazione, la Conferenza Episcopale Italiana, facendo seguito alle decisioni del Consiglio Permanente del settembre 1988 e del 20-23 gennaio 1997 (cf. Notiziario C.E.I. 1997, p. 25), ha provveduto alla definizione organica del CUM, istituendo in data 18 dicembre 1997 la Fondazione di religione, denominata “Centro Unitario per la cooperazione missionaria tra le Chiese” (CUM) e approvandone lo Statuto.*

*Con notevole ritardo si pubblicano – per documentazione – il decreto di erezione della Fondazione di religione e il testo delle norme statutarie, che fanno parte integrante del decreto stesso.*

# Decreto di costituzione della Fondazione

Prot. n. 1193/97

## IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- CONSIDERANDO che la ricca tradizione missionaria della Chiesa italiana, sempre più viva e sentita per il moltiplicarsi dell'impegno missionario da parte di Diocesi, Istituti e Organismi laicali, esige una più efficace comunione tra tutti i soggetti interessati;
- VOLENDO promuovere, coordinare e sostenere le risposte alle nuove urgenze missionarie da parte delle Chiese che sono in Italia;
- IN ESECUZIONE della delibera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del 12 novembre 1997;
- VISTI i cann. 115 § 3, 114, 117, e 1303 § 1 n. 1 del Codice di diritto canonico;
- A NORMA del can. 116 del C.J.C.

### decreta

1. È canonicamente eretta in persona giuridica pubblica la fondazione di religione denominata "CENTRO UNITARIO PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE (C.U.M.)" con sede in Verona, Via Bacilieri 1/A.
2. Gli organi direttivi sono così costituiti:  
*Consiglio di Amministrazione:*  
ANDREOZZI GIUSEPPE, Presidente; ANSELMI PAOLO, Consigliere; CALCAGNO DOMENICO, Consigliere; FINARDI ANTONIO, Consigliere; GIGLIOLI MARIO DANIELE, Consigliere  
*Collegio dei Revisori:*  
TRIVERO LUIGI; PIERANTONI SERGIO; GALIZIA TOMMASO
3. Il patrimonio iniziale è di £ 100.000.000 (cento milioni);
4. La Fondazione è disciplinata dalle norme statuarie allegate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Roma, 18 dicembre 1997

CAMILLO Card. RUINI

# Testo dello Statuto

## CAPITOLO I

### NATURA, FINI, ATTIVITÀ

#### ART. 1

La Fondazione di religione, denominata CENTRO UNITARIO PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE (C.U.M.) con sede in Verona, è costituita ed eretta in persona giuridica canonica pubblica dalla Conferenza Episcopale Italiana.

#### ART. 2

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere, organizzare, sostenere anche in forma residenziale:

- la formazione spirituale, morale, e culturale di coloro che sono inviati in missione, siano essi sacerdoti diocesani o membri di vita consacrata o laici, singoli o famiglie, sia prima della partenza che durante il servizio all'estero e al loro rientro e reinserimento;
- la formazione di una coscienza missionaria degli operatori diocesani, con particolare riferimento ai Direttori di Centri e Uffici Missionari, ai loro collaboratori e ai membri di gruppi missionari parrocchiali;
- l'accoglienza degli operatori pastorali e sociali, immigrati in Italia allo scopo di prestare la loro opera sia nelle strutture ecclesiastiche sia in quelle civili, la loro introduzione alla conoscenza della realtà italiana, nonché la tutela dei loro diritti civili;
- l'attività editoriale di sostegno e di informazione.

#### ART. 3

Nel perseguire i fini istituzionali la Fondazione realizza, secondo gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana, anche le attività correlative o comunque connesse con i molteplici aspetti di utilità sociale della cooperazione missionaria fra le Chiese.

## CAPITOLO II

### ORGANI

#### ART. 4

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori.

#### ART. 5

§ 1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, di cui uno di diritto nella persona del Direttore pro tempore dell'Ufficio Nazionale C.E.I. per la cooperazione missionaria fra le Chiese.

Gli altri quattro componenti del Consiglio sono nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, la quale designa, in seno al Consiglio stesso, il Presidente.

Essi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili nell'incarico.

§ 2. - Le cariche dei componenti del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della Fondazione e debitamente documentate.

#### ART. 6

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilire annualmente, in via generale, sulla base degli indirizzi del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità istituzionali;
- b) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- c) definire annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario predisposti dalla Direzione e proporne l'approvazione alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce;
- d) curare la ripartizione degli introiti fra le iniziative programmate;
- e) apportare eventuali modificazioni o integrazioni allo statuto e al regolamento e sottoporli all'approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

## ART. 7

§ 1. - Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione a tutti gli effetti di legge;
- b) provvede in materia di ordinaria amministrazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da esso approvate;
- d) adotta i provvedimenti urgenti e indilazionabili, sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

§ 2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

## ART. 8

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Essi accertano la regolarità della gestione finanziaria della Fondazione, durano in carica cinque anni e sono riconfermabili nell'incarico.

## ART. 9

§ 1. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni semestre e straordinariamente su richiesta di almeno due Consiglieri o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

§ 2. - Le riunioni del Consiglio sono valide, se vi prendono parte almeno tre Consiglieri.

§ 3. - Per la validità degli atti è necessario che le relative deliberazioni siano adottate:

- dalla maggioranza dei presenti le deliberazioni di cui all'art. 6, lett. a), c) e d);
- con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri gli atti di straordinaria amministrazione;
- con il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri le modificazioni e le integrazioni statutarie o regolamentari.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## Art. 10

In campo operativo la Fondazione si avvale dell'opera di vari uffici e servizi, coordinati da un Direttore, nominato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del quale funge da segretario, collabora con il Presidente alla predisposizione dei programmi e all'esecuzione degli atti deliberativi, redige i verbali e gestisce l'archivio.

Al Direttore può essere delegato dal Presidente l'esercizio di alcune funzioni nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

## ART. 11

Per la prima volta la nomina alle cariche sociali è effettuata in sede di atto costitutivo.

## CAPITOLO III

### AMMINISTRAZIONE DEI BENI

## ART. 12

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di Lit. 100 milioni.

Esso potrà essere incrementato da lasciti e donazioni che perverranno a tale scopo.

## ART. 13

I mezzi di gestione saranno costituiti dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività svolte, nonché da donazioni di persone fisiche e di enti pubblici o privati.

## ART. 14

§ 1. - Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 6, lett. b) sono sottoposti ad validitatem alla preventiva autorizzazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

È richiesta, inoltre, la preventiva licenza della Santa Sede per la validità delle alienazioni di beni assegnati al patrimonio fondazionale e

dei negozi giuridici che possono peggiorare lo stato patrimoniale della Fondazione, qualora i valori eccedano il limite massimo di competenza previsto per gli Ordinari diocesani a norma del can. 1292, § 1 del Codice di diritto canonico ovvero quando si tratti di alienazioni di ex-voto o di oggetti preziosi di valore artistico o storico.

§ 2. - Agli effetti del paragrafo precedente sono considerati atti di straordinaria amministrazione:

- a) le alienazioni di beni sia mobili che immobili che costituiscono il patrimonio fondazionale e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della Fondazione per qualsiasi valore;
- b) l'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono il patrimonio fondazionale;
- c) le liti attive e passive in foro civile;
- d) l'accettazione di offerte gravate da oneri modali o da condizione;
- e) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel bilancio preventivo approvato;
- f) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- g) la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore;
- h) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione;
- i) la stipula di contratti di locazione di immobili;
- l) gli atti per i quali si richiede la licenza della Santa Sede;
- m) la gestione del personale, (assunzioni, dimissioni, provvedimenti disciplinari e simili), esclusi gli aspetti organizzativi del lavoro (es.: ferie, orari e turni di lavoro, ecc.).

#### CAPITOLO IV

#### NORME FINALI

#### ART. 15

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

#### ART. 16

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione e di utilizzarli per attività diverse da quelle statutarie.

#### ART. 17

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana con vincolo di destinazione per fini di utilità sociale nel campo della cooperazione missionaria.

#### ART. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme canoniche e civili in materia.